

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI BRUSASCO (TO)
E L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO
DI TERRENI AGRICOLI E NON AGRICOLI IN COMUNE DI BRUSASCO,
ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE DEL PO PIEMONTESE
E ZSC IT1110019 "BARACCONE (CONFLUENZA PO-DORA BALTEA)" A SEGUITO DEL
FINANZIAMENTO PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – OPERAZIONE 8.1.1.**

PREMESSO CHE:

la Regione Piemonte ha delegato all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (Ente-Parco), la gestione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110019 "*Baraccone (Confluenza Po-Dora Baltea)*", inclusa all'interno del Parco naturale del Po piemontese;

la Regione Piemonte – Settore Foreste – ha ammesso a finanziamento la realizzazione del progetto di imboscimento di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, nell'ambito del PSR 2014-2020 Operazione 8.1.1, sottoazione 2A, su una superficie di 5 ettari di proprietà del Comune di Brusasco, precisamente al Foglio 4, particella 1 (parte) e 5 (parte), ricadenti all'interno della sopracitata ZSC/ZPS, presentato dall'Ente-Parco in collaborazione con l'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA);

il Comune di Brusasco, con nota prot. n. 2816-XI-I dell'11/5/2018, aveva comunicato la disponibilità a dei terreni di cui sopra per la realizzazione degli interventi previsti dall'Operazione 8.1.1, nel caso di accoglimento favorevole della domanda di finanziamento;

a seguito dell'ammissione a finanziamento, per rispettare gli impegni essenziali previsti nel bando, dovrà essere mantenuta la destinazione d'uso della superficie sulla quale deve essere realizzato l'impianto, per un periodo minimo di vent'anni e massimo presumibile di trentacinque anni, che equivale al raggiungimento del turno delle specie principali, fermo restando che tale ultima scadenza dovrà essere verificata entro il ventesimo anno sulla base dello stato fisiologico, fitosanitario e di maturità delle piante e che il taglio finale e la rimozione delle ceppaie non potranno essere comunque effettuati prima dei termini suddetti;

per rispettare gli impegni accessori previsti nel bando, dovranno essere effettuate, almeno nei 10 anni successivi all'impianto, le cure colturali previste nel piano di coltura approvato dalla Regione Piemonte consistenti essenzialmente nel risarcimento delle fallanze, nel controllo della vegetazione avventizia, nelle potature di formazione e di produzione e nella difesa fitosanitaria;

l'amministrazione comunale dovrà quindi garantire all'Ente-Parco la disponibilità delle aree per un periodo pari ad almeno dieci anni a partire dalla realizzazione degli interventi in progetto, al fine di consentire all'Ente stesso di realizzare la manutenzione delle opere a verde le cure colturali dell'impianto, come previste dal progetto approvato dalla Regione Piemonte;

fermo restando il vincolo della destinazione d'uso, occorrerà verificare, con cadenza almeno decennale, lo stato di attuazione del Protocollo alla luce delle condizioni ecologiche e di maturità dell'impianto, anche ai fini di apportare eventuali modifiche nel programma di interventi, attenendosi comunque agli obiettivi del progetto approvato dalla Regione Piemonte;

a seguito dell'approvazione del presente Protocollo, l'Ente-Parco, con la collaborazione dell'Università degli studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA), effettuerà la procedura di affidamento dei lavori a ditte specializzate utilizzando, ove possibile, la piattaforma ufficiale del mercato elettronico della pubblica amministrazione, e attuerà l'intervento come previsto nel progetto ammesso a finanziamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Ritenuto pertanto di instaurare, con il presente Protocollo d'intesa, un rapporto di reciproca cooperazione tra i soggetti sottoscrittori;

TRA

Il Comune di Brusasco (di seguito denominato "Comune"), Codice Fiscale 82500610017, nella persona di, nato/a a il..... domiciliato/a ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Brusasco, delegato/a alla firma del presente protocollo con deliberazione di Giunta Comunale n. del ... maggio 2021;

E

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito denominato "Ente-Parco"), Codice Fiscale 95000120063, nella persona del Direttore Dario Zocco [REDACTED] e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Ente-Parco, in piazza Giovanni XXIII n. 6 - Valenza (AL), sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente n. ... del ... maggio 2021;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Comune si impegna a garantire il mantenimento della destinazione d'uso dei terreni descritti a catasto al Foglio 4, mappali 1 (parte) e 5 (parte), su una superficie di 5 ettari interessata dal progetto di imboscamento di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte nell'ambito del PSR 2014-2020, Operazione 8.1.1, sottoazione 2A, per un periodo minimo di vent'anni e massimo presumibile di trentacinque anni, fermo restando che tale ultima scadenza dovrà essere verificata, di concerto con l'Ente-Parco, entro il ventesimo anno sulla base dello stato fisiologico, fitosanitario e di maturità delle piante.

Il Comune si impegna ad effettuare il taglio finale e la rimozione delle ceppaie dell'impianto non prima dei termini suddetti; i ricavi derivanti dai vari tagli intercalari e diradamenti a partire dal decimo anno di impianto nonché il taglio finale saranno a beneficio del Comune di Brusasco.

Il Comune si impegna a garantire all'Ente-Parco la disponibilità delle aree di cui sopra, per un periodo pari ad almeno dieci anni a partire dall'ultimazione degli interventi in progetto, al fine di consentire all'Ente-Parco la realizzazione delle cure colturali previste nel piano di coltura approvato dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 2

L'Ente-Parco si impegna a realizzare l'impianto di arboricoltura da legno per i tempi di cui sopra, attenendosi al progetto approvato dalla Regione Piemonte, e a curare, a proprie spese, la manutenzione

dell'impianto per un periodo di almeno dieci anni, come previsto nel piano di coltura approvato dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 3

I ricavi derivanti dalla vendita del legname nei primi 10 anni del ciclo di arboricoltura, saranno a beneficio dell'Ente-Parco, al fine di consentire allo stesso di far fronte ai costi che dovrà sostenere nell'ambito della manutenzione dell'impianto.

ARTICOLO 4

La durata del presente protocollo di intesa è pari al periodo massimo del turno previsto per il taglio delle specie principali, quindi per un massimo presunto di anni trentacinque e non potrà essere tacitamente rinnovato.

ARTICOLO 5

Fermo restando il vincolo della destinazione d'uso, il Comune e l'Ente-Parco si impegnano, con cadenza almeno decennale, a verificare lo stato di attuazione del Protocollo alla luce delle condizioni ecologiche e di maturità dell'impianto, anche ai fini di apportare eventuali modifiche nel programma di interventi, attenendosi comunque agli obiettivi del progetto approvato dalla Regione Piemonte.

ARTICOLO 6

Ogni eventuale divergenza circa il presente protocollo di intesa dovrà essere risolta prioritariamente per via bonaria; qualora ciò non fosse possibile, il foro competente è il Tribunale di Torino.

ARTICOLO 7

Il presente Protocollo d'intesa sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione.

Fatto, letto e sottoscritto *(omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005)*

Data delle firme digitali

Per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Il Direttore, dott. Dario Zocco

Per il Comune di Brusasco

.....

ALLEGATO: planimetria dell'area interessata dall'impianto di arboricoltura da legno.